c_h224.Comune di Reggio Calabria - Rep. DELC 29/12/2025.0000122.I Copia conforme dell'originale sottoscritto digitalmente da Antonia Criaco, MARRA VINCENZO Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento informatico originale è conservato negli archivi di Comune di Reggio Calabria

Città di
Reggio Calabria

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____

Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto

Il presente regolamento è formulato in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 *(Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria)*, del D.P.R. 30/12/2000, n. 396 *(Nuovo Ordinamento dello Stato Civile),* delle Circolari del Ministero della Sanità n.24 del 24/06/1993 e n.10 del 31/07/1998, della Legge 30 marzo 2001, n. 130 *(Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri),* del D.P.R. n.380/2001 *(Testo Unico dell'edilizia),* del D.P.R. n.254 del 10/07/2003, della Legge della Regione Calabria del 29/11/2019, n.48 (per come modificata e integrata dalle leggi 5 dicembre 2019, n.53 – 2 luglio 2020, n.14 – 30 novembre 2022, n.40 – 7 agosto 2023, n.38 – 22 aprile 2024, n.17), della legge 2.12.25 n. 182 (Misure di semplificazione a favore dei cittadini).

Il regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria e ai servizi cimiteriali, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché, sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2
Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.

Il Comune assicura la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio – ovvero secondo quanto previsto al successivo articolo 28 - tramite la realizzazione di cimiteri e di crematori e in particolare:

a) assicura spazi o locali pubblici idonei ad accogliere il feretro sigillato per lo svolgimento di riti funebri nel rispetto della volontà del defunto e dei suoi familiari;
b) rilascia le autorizzazioni previste dalla L.R. n.48/2019;
c) adotta il regolamento di polizia mortuaria e cimiteriale che stabilisce le condizioni di esercizio e di utilizzo dei cimiteri, delle strutture obitoriali, delle sale del commiato e delle case funerarie;
d) assicura il trasporto e il servizio funebre in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
e) tiene gli elenchi delle attività funebri autorizzate e degli addetti dotati dei requisiti formativi di legge, li trasmette alla Regione e ne determina criteri e modalità di consultazione;
f) esercita poteri di vigilanza e di controllo, avvalendosi, per gli aspetti igienico-sanitari, dell'azienda sanitaria locale.

I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dal Titolo V del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dal D.Lgs. 23 dicembre 2022 n. 201, ovvero, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, a mezzo del servizio individuato dalla competente azienda sanitaria locale.

In caso di gestione in economia, le funzioni e l' organizzazione degli Uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il Regolamento di cui all'art. 48, comma 3, del Testo Unico 18 agosto 2000, n.267.

Art. 3
Definizioni

1. Salma: il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali fino a ventiquattro ore dalla constatazione di decesso indipendentemente dall'avvenuto accertamento di morte.
2. Cadavere: la salma dopo le ventiquattro ore dalla constatazione di decesso o dall'accertamento della morte ai sensi di quanto previsto dalla legislazione vigente.
3. Attività funebre: le attività imprenditoriali svolte congiuntamente nel rispetto delle ineludibili esigenze di sanità, di ordine pubblico, di sicurezza e di ottemperanza a regola d'arte degli obblighi contrattuali assunti con i dolenti, dai soggetti in possesso dei requisiti di legge, ai fini delle seguenti prestazioni: a) disbrigo, su mandato dei familiari o di altri aventi titolo, delle pratiche amministrative e sanitarie inerenti il decesso; b) preparazione, vendita e fornitura di casse mortuarie e di eventuali articoli funebri in occasione del funerale, nel rispetto delle norme in materia di tutela sanitaria; c) ricomposizione del cadavere mediante sua vestizione; d) trasporto, con idoneo mezzo speciale, del cadavere o della salma dal luogo di rinvenimento, decesso o deposizione, al cimitero o all'impianto di cremazione; e) eventuale gestione di case funerarie.
4. Polizia mortuaria: le attività autorizzatorie, di vigilanza e di controllo da parte degli Enti competenti.
5. Attività cimiteriali: le attività connesse alla disponibilità del demanio cimiteriale, quali le operazioni cimiteriali e la loro registrazione, le concessioni di spazi cimiteriali, la cremazione,

l'illuminazione elettrica votiva, i rifiuti.

6. Attività necroscopiche: le prestazioni assicurate in via obbligatoria:
 a) dal Comune, eseguite direttamente ovvero gestite con le modalità previste per i servizi pubblici locali o affidate con le procedure ad evidenza pubblica previste dalla vigente normativa statale:
 a.1) in caso di indigenza del defunto o dei suoi familiari ovvero in caso di disinteresse dei familiari e di assenza di altri soggetti che possano provvedere all'eventuale trasporto o alla sepoltura nel cimitero. Per "disinteresse" si intende la situazione in cui il trasporto e la sepoltura di una persona defunta non sono effettuati entro sei giorni dal suo decesso, fatte salve particolari circostanze, nelle quali il comune può disporre l'eventuale differimento del termine;
 a.2) su disposizione dell'autorità giudiziaria, o per esigenze igienico-sanitarie, quando si debba provvedere alla raccolta e al trasporto di una salma o di un cadavere in un obitorio, in un deposito di osservazione o in un servizio mortuario del servizio sanitario nazionale;
 b) dal Servizio Sanitario Locale, quali il deposito di osservazione, l'obitorio, il servizio mortuario e le attività di medicina necroscopica. Gli istituti di medicina legale e delle assicurazioni svolgono funzioni obitoriali nel territorio dell'ASP di riferimento.
7. Feretro: l'insieme della bara e del cadavere ivi contenuto.
8. Inumazione: la sepoltura del feretro in terra (in campo comune o in concessione).
9. Tumulazione: la sepoltura del feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria in loculo o tomba.
10. Traslazione: il trasferimento di un feretro da un loculo ad altro loculo all'interno del Cimitero o per e da altro Comune.
11. Esumazione: l'operazione di recupero dei resti ossei da feretro inumato.
12. Estumulazione: l'operazione di recupero dei resti ossei o resti mortali da tomba o loculo.
13. Celletta ossario: il manufatto destinato ad accogliere i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni.
14. Ossario comune: il luogo in cui sono conservati i resti ossei provenienti da esumazioni o estumulazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano chiesto diversa destinazione.
15. Cremazione: pratica funeraria che trasforma il cadavere, i resti mortali o le ossa, tramite un procedimento di combustione, in cenere.
16. Nicchia cineraria: un manufatto destinato ad accogliere le urne contenenti le ceneri provenienti da cremazioni. (v. par. 13.2 Circ. Min. Sanità 24/93).
17. Cinerario comune: il luogo destinato ad accogliere le ceneri provenienti da cremazioni per le quali gli aventi titolo non abbiano richiesto diversa destinazione.

Art. 4
Responsabilità

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Chiunque provochi danni a cose di propiretà comunale o di terzi od a persone ne risponde sia

civilmente che penalmente.

Art. 5
Servizi gratuiti e a pagamento

Sono gratuiti i seguenti servizi:

- la visita necroscopica;
- il servizio di osservazione dei cadaveri;
- la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- la deposizione delle ossa in ossario comune;
- il contenitore (cassa) e il trasporto funebre nell'ambito del Comune di:
 a) salme di persone morte in solitudine o sulla pubblica via, per le quali non siano rintracciabili familiari obbligati all'assistenza, secondo le disposizioni del Codice Civile sul diritto agli alimenti;
 b) salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico;
 c) salme di persone morte nella pubblica via, verso le quali vi sia disinteresse dei familiari;
 d) salme di persone di cui non si possibile accertare l'identità;
 e) salme di persone di cui venga accertato lo stato di indigenza;

 In tali casi il trasporto viene eseguito scevro da servizi e trattamenti speciali, ma in modo da garantire comunque il decoro.

 Il servizio comprende il trasporto delle salme, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio e da qui, su indicazione dell'Autorità Giudiziaria o dell'Azienda sanitaria locale, in altre strutture sanitarie per eventuali accertamenti, e ritorno.

 Lo stato di indigenza si intende riferito alla assenza assoluta di qualunque forma di reddito, compresi sussidi o indennità previste per legge. All'accertamento dello stato di indigenza provvedono i Servizi Sociali, indirizzando una relazione al Servizio cimiteri.

Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale.

Le tariffe dovranno essere remunerative di tutti i costi, direttamente o indirettamente, afferenti.

Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purchè venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

Art. 6
Atti a disposizione del pubblico

Presso gli uffici del servizio "Gestione cimiteri" e in ogni cimitero è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa avere interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR n.285 del 10/09/1990 perché possa essere compilato cronologicamente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

Inoltre, sono tenuti ben visibili al pubblico sul sito internet comunale e nei cimiteri:

- l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- copia del presente regolamento;
- l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni e integrazioni.

CAPO II – Osservazione dei cadaveri

Art. 7
Depositi di osservazione e obitori

Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro nell'ambito del Cimitero.

L'ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto del cadavere di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.

Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.

CAPO III – Feretri

Art. 8
Deposizione della salma nel feretro

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 10.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se la salma risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizi di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale, detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 9
Verifica e chiusura feretri

La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato

Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui al successivo art. 10.

In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere.

La verifica e chiusura dei feretri dovrà essere effettuata ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della Legge regionale 48/2019.

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

Il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.), nonchè deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b) per tumulazione:
La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
Per trasporti da Comune a Comune con percorso non superiore ai 100 Km., è sufficiente la sola cassa di legno e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

c) <u>per cremazione:</u>
La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui sopra, per trasporti interni al Comune di decesso.
La salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui sopra, laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso.
La salma deve essere racchiusa in duplice cassa, in ogni altro caso.

I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa, con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

In ogni caso la struttura delle bare e la qualità dei materiali, è disciplinata dalgli artt. 30 e 75 del DPR 285/1990.

Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,66 mm se di zinco, ovvero non inferiore a 1,5 mm se di piombo.

Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

È obbligatoria l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Art. 11
Fornitura gratuita di feretri – Piastrina di riconoscimento

Il Comune fornisce gratuitamente la cassa per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, ovvero che non sia stato possibile rintracciarli.

Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte

sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati, qualora non siano fissati procedure e requisiti specifici in altri regolamenti comunali.

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica (o in materiale refrattario per la cremazione) recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV – Trasporti funebri

Art. 12
Esercizio e modalità del trasporto funebre

Il trasporto funebre comprende il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve. Nella nozione di trasporto funebre è compresa la consegna al personale incaricato delle operazioni cimiteriali o della cremazione.

Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre un preventivo provvedimento motivato del Sindaco.

Criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con Ordinanza del Sindaco, con particolare riferimento a orari di svolgimento dei servizi, orari di arrivo ai cimiteri, giorni di sospensione dell'attività funebre, percorsi dei veicoli interessati ai trasporti, termini ordinari per la veglia funebre e di permanenza della salma nelle camere mortuarie o ardenti, luoghi per la sosta di auto funebri in transito.

Nel territorio comunale i trasporti funebri sono svolti, in regime di libera concorrenza, con mezzi riconosciuti idonei dall'Azienda Sanitaria Locale, la quale ne controlla annualmente lo stato di manutenzione.

Il servizio di trasporto funebre e l'attività funebre sono esercitati, senza vincoli territoriali, dalle imprese in possesso dei requisiti di legge. Chiunque effettui il trasporto funebre deve essere appositamente autorizzato allo svolgimento dell'attività medesima.

Nel territorio del Comune il trasporto funebre è disciplinato dal Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, dalla Legge Regionale 29 novembre 2019, n.48 e dalle norme del presente regolamento.

Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano al trasporto di resti mortali, intesi come esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, non costituendo trasporto di cadavere.

Chiunque effettui il trasporto di cadaveri deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio, limitatamente allo svolgimento dell'attività medesima, ed appositamente autorizzato.

Il competente organo dell'Azienda Sanitaria Locale e il Comune vigilano e controllano l'osservanza delle norme per il trasporto delle salme e, in generale, per le attività funebri.

Art. 14
Orario dei trasporti

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con Ordinanza

dal Sindaco.

Il Responsabile del servizio di polizia mortuaria fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso e delle indicazioni dei familiari, compatibilmente con l'ordinanza sindacale; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

Art. 15
Norme generali per i trasporti

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 10; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, al cadavere è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/1990, salvo sia stata imbalsamata.

Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro, i documenti e il verbale di chiusura feretro al personale incaricato presso il cimitero.

Chi riceve il feretro firmerà il verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.

In casi eccezionali, autorizzati dal Sindaco o da un suo delegato, per motivi cerimoniali o di particolarità delle esequie, il trasporto può essere effettuato senza l'uso di auto funebre. In tale caso, è comunque necessaria la presenza del numero di addetti occorrente per assicurare il trasporto manuale nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e sotto il controllo del titolare dell'impresa funebre autorizzata allo svolgimento dell'attività funebre o suo delegato. A tal fine, dovranno essere adottate le misure che di volta in volta si rendono necessarie per prevenire eventuali incidenti e dovrà essere garantita, attraverso idonea copertura assicurativa, adeguata tutela da infortuni.

Art. 16
Riti religiosi

I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

Il feretro può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti religiosi, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

Per le celebrazioni che possono dar luogo ad una numerosa presenza di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile di polizia mortuaria.

E' vietato far sostare i feretri, prima della sepoltura, all'interno della Chiesa del cimitero, oltre il tempo necessario per il rito funebre.

Art. 17
Trasferimento di salme senza funerale

Il trasporto della salma ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli art. 19 e 20 del D.P.R. 285/90; il mezzo deve essere chiuso anche temporaneamente in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

Art. 18
Morti per malattie infettive - diffusive o portatori di radioattività – morte violenta

Nel caso di morte per malattie infettive - diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.

È consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

In caso di morte violenta, una volta ricevuto il nulla osta del Magistrato, l'Ufficiale dello Stato Civile forma l'atto di morte e il Responsabile del Servizio competente del Comune di decesso, o il suo sostituto, autorizza il trasporto dal luogo di osservazione o dall'obitorio al luogo di sepoltura. Una volta formato l'atto di morte, sulla base dell'avviso di cui all'art.77 del D.P.R. n.396/2000, l'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione al seppellimento.

Art. 19
Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria con apposito provvedimento a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio di Igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico da lui delegato.

Dell’autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché, ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste speciali onoranze all’interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dai sigilli sul cofano.

Per i morti di malattie infettive - diffusive l’autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all’art. 25 del D.P.R. 285/90.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con apposito provvedimento del responsabile del servizio cimiteri del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 20
Trasporti in luogo diverso dal cimitero

Il trasporto di salme nell’ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria con apposito provvedimento a seguito di domanda degli interessati.

Art. 21
Trasporti all’estero o dall’estero

Il trasporto di salme per o da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R.

Art. 22
Trasporto di ceneri e resti

Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La convenzione di Berlino non si applica al trasporto di ceneri o di resti mortali completamente mineralizzati. Si fa riferimento alla direttiva indicata nella Circolare del Ministero della Salute n.24 del 24/06/1993, punto 8.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto, la data di nascita e di morte o, se sconosciuto, l’indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

Art. 23
Trasporto dei prodotti abortivi e dei feti

Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e dei feti che abbiano, presumibilmente, compiuto ventotto settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale di Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'Azienda Sanitaria Locale.

Art. 24
Rimessa delle auto funebri

Le rimesse delle auto funebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione, nonché devono disporre delle idoneità di cui all'art.21 del D.P.R. n.285/1990.

Art. 25
Autorizzazioni e requisiti delle imprese per ottenere l'autorizzazione all'esercizio di attività di trasporto funebre

Le imprese di Onoranze Funebri autorizzate ai sensi dell'art.115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza che intendono esercitare l'attività di trasporto funebre a pagamento nel territorio del Comune di Reggio Calabria dovranno disporre di rimessa di auto funebri rispondente alle prescrizioni previste dal D.P.R. n.285/1990.

Le imprese dovranno avere i requisiti come previsto agli artt. 8-9 della Legge Regionale 29 novembre 2019, n.48, per come modificata e integrata dalle leggi 5 dicembre 2019, n.53 – 2 luglio 2020, n.14 – 30 novembre 2022, n.40 – 7 agosto 2023, n.38 – 22 aprile 2024, n.17.

Il titolare dell'impresa deve comunicare il nominativo del responsabile o direttore tecnico, anche coincidente con il legale rappresentante dell'impresa, e almeno quattro persone idonee a garantire l'esecuzione delle attività funebri, ivi compreso il trasporto dei defunti, in regola con le vigenti norme contributive ed assicurative, in possesso di sufficienti conoscenze teorico-pratiche in attinenza alle specifiche mansioni svolte.

I requisiti relativi al possesso di auto funebri e alla dotazione di operatori in possesso dei requisiti formativi, si intendono soddisfatti laddove la relativa disponibilità continuativa venga acquisita congiuntamente attraverso la stipulazione, in via esclusiva, con un centro servizi, di cui all'articolo 8-bis della L.R. Calabria n.48/2019, di specifici contratti continuativi e di appalto di servizi, idonei a garantire in via continuativa e funzionale l'espletamento di tutte le fasi dell'attività funebre.

Si rimanda al Titolo III della L.R. 29 novembre 2019, n.48 per i requisiti dei centri servizi, le dotazioni strutturali e impiantistiche delle Case Funerarie e per quant'altro inerente la disciplina dell'attività funebre.

TITOLO II - CIMITERI

CAPO I - CIMITERI

Art. 26
Elenco cimiteri

Costituiscono demanio speciale cimiteriale dell'Amministrazione Comunale i 23 cimiteri comunali di seguito elencati:
1. Cimitero di Condera;
2. Cimitero di Modena;
3.Cimitero di Mosorrofa;
4.Cimitero di Cataforio;
5.Cimitero di Trunca;
6.Cimitero di Croce Valanidi;
7. Cimitero di Gallina;
8.Cimitero di Pellaro;
9. Cimitero di Bocale;
10. Cimitero di Terreti;

11. Cimitero di Sant' Angelo di Ortì;
12. Cimitero di Podargoni;
13.Cimitero di Schindilifà;
14. Cimitero di Pavigliana;
15. Cimitero di Archi;
16. Cimitero di Gallico;
17.Cimitero di San Giovanni di Sambatello;
18. Cimitero di Sambatello;
19.Cimitero di Salice;
20. Cimitero di Rosalì;
21.Cimitero di Villa San Giuseppe;
22.Cimitero di Catona;
23. Cimitero di Armo.

Nei cimiteri sono individuati dall'apposito piano regolatore spazi ed aree da destinare a:

- campi di inumazione comune per religione cattolica;
- campi di inumazione comune per altre religioni;
- aree per la costruzione di cappelle private per famiglie o collettività;
- aree per la costruzione di loculi comunali, di nicchie cinerarie e loculi-ossari;
- ossario comunale;
- cinerario comune;
- area per la dispersione delle ceneri;
- aree attrezzate a verde.

Art. 27
Reparti speciali nel cimitero

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura, rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione dell'area a tempo determinato, secondo le tariffe vigenti sono a carico delle comunità richiedenti.

Gli arti anatomici di norma, su richiesta dell'interessato o dai familiari vengono seppellite mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.

In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato dalla Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 28
Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:

- le salme di persone nate e/o residenti nel Comune di Reggio Calabria;
- le salme di persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- le salme di persone che, ovunque decedute, avevano al momento del decesso, o avevano avuto nel passato per qualunque periodo, la propria residenza nel Comune;
- indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone individuate dai concessionari, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;

- le salme delle persone che abbiano il coniuge o parenti entro il 3° grado in linea retta ed in linea collaterale sepolti nel cimitero;
- le salme delle persone nate, residenti e decedute in altro luogo, ma aventi parenti fino al 2° grado in linea retta o in linea collaterale o il coniuge viventi e residenti a Reggio Calabria;
- i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 295/90;
- i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi del presente articolo, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi, con le modalità di cui all'art. 47 del T.U. 445/2000.

Art. 29

Altre disposizioni di tipo generale

Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.

Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e delle rispettive misure, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/09/1990, n.285.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 30

Piano regolatore cimiteriale

Il Comune adotta un piano regolatore cimiteriale che recepisca le necessità del servizio nell'arco di almeno un ventennio.

Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'Azienda Sanitaria Locale. Si applica l'art. 139 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Nella elaborazione del piano si dovrà tener conto:

a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali e regionali competenti;
b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti - salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti - salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché, dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- campi di inumazione comune;
- campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- tumulazioni individuali (loculi);
- manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia, di costruzione comunale, cellette ossario;
- nicchie cinerarie;
- ossario comune;
- cinerario comune;
- camera mortuaria (deposito di osservazione);
- locali per il personale di custodia;
- obitorio;
- reparti speciali;
- area appositamente destinata alla dispersione delle ceneri.

La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

Il piano regolatore cimiteriale individua, le localizzazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione.

Ogni cinque anni, quando ai cimiteri siano apportate modifiche o ampliamenti, il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.

CAPO II – INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE, ESTUMULAZIONE

Art. 31
Inumazione

Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, e proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune, per la durata di 10 anni e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata (sono private le sepolture per inumazione di durata 10 anni effettuate in aree di concessione).

Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa. Si richiamano gli articoli 71, 72 e 73 del D.P.R. n.285/1990.

Art. 32
Cippo

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune una targhetta con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dal servizio cimiteri nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comunali. Gli interessati presenteranno apposita istanza al predetto ufficio diretta ad ottenere la preventiva autorizzazione. Spetta allo stesso ufficio il controllo della esatta esecuzione delle opere private. Le scritte da apporre sulle anzidette lapidi devono essere limitate al nome, cognome, età, delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte ed eventualmente al nome di chi fa apporre il ricordo e ad una breve epigrafe.

L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

Art. 33
Tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette, resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità indicate nel presente regolamento.

Ogni nuova sepoltura deve avere dimensioni interne adeguate per collocare il feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le nicchie cinerarie individuali avranno misure che non potranno essere inferiori a m. 0,30, m. 0,30 e m. 0,50.

Per quanto riguarda le modalità di tumulazione e le caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285.

E' ammessa la collocazione di più cassette di resti o di urne cinerarie in un unico tumulo, dove sia già presente un feretro di congiunto.

Art. 34
Deposito provvisorio

A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in uno degli appositi loculi, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.

La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:

a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;

b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.

La durata del deposito provvisorio è fissata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purchè sia inferiore a 12 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 18 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono considerate come trimestre intero.

A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.

Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il responsabile del servizio di polizia mortuaria, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare il cadavere in campo comune, con diritto di rivalsa dei costi sostenuti..

Tale cadavere, una volta inumato, non potrà essere nuovamente tumulato nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.

Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

Art. 35
Esumazioni ordinarie

Nei cimiteri il periodo ordinario di inumazione è fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 anni.

Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, escludendo luglio e agosto.

Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento.

Nel caso che la salma esumata si presenti completamente scheletrificata si applica quanto disposto nel presente regolamento.

Nel caso di non completa mineralizzazione della salma esumata il resto mortale potrà:
a) permanere nella fossa originaria di inumazione;
b) essere trasferito in altra fossa, in contenitori di materiale biodegradabile, qualora sia disponibile apposita area;
c) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31 luglio 1998, n. 10.

Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Art. 36
Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

È compito del responsabile del servizio di polizia mortuaria autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

Annualmente il responsabile del servizio di polizia mortuaria curerà la stesura di elenchi e/o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è prevista l'esumazione ordinaria.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo comunale ed eventualmente cimiteriale con congruo anticipo di almeno un mese.

Art. 37
Esumazione straordinaria

L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

Le esumazioni straordinarie saranno effettuate solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 e, salvo i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria, in concomitanza di giorni di chiusura del cimitero per interventi di manutenzione e pulizia.

Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il responsabile del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale dichiari che non sussista alcun problema per la pubblica salute.

Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale o di personale tecnico appositamente delegato.

Art. 38
Estumulazioni

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private con concessione perpetua, si suddividono in ordinarie e straordinarie.

Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, fissato in 30 anni.

Le estumulazioni straordinarie possono essere:
a) su richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore alla durata della concessione;
b) su ordine dell'Autorità giudiziaria.

Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio di polizia mortuaria cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto in ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

I resti mortali sono, se completamente mineralizzati e su parere del medico necroscopico, raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e pagamento della tariffa. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al

versamento della tariffa, questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

Se il cadavere estumulato non è completamente mineralizzato e salvo diverse disposizioni dei familiari, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato con provvedimento del responsabile del servizio di polizia mortuaria su parere del servizio sanitario dell'ASP. In ogni caso non si potrà procedere a nuova esumazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla inumazione.

Qualora da parte dei soggetti individuati dall'art 3 lettera b n. 3 della Legge 30 Marzo 2001 n. 130 non siano effettuate comunicazioni sulla nuova sistemazione dei suddetti resti a seguito delle attivita' di esumazione ordinaria o di estumulazione ordinaria o a scadenza della concessione, il comune puo' disporre, in alternativa alla reinumazione, che si provveda d'ufficio alla loro cremazione, a condizione che di tale disposizione sia stata informata preventivamente la cittadinanza mediante pubbliche affissioni. Per procedere alla cremazione non e' necessaria la documentazione prevista per la cremazione di cadavere.

Gli oneri derivanti dalla reinumazione o dalla cremazione restano a carico dei soggetti di cui alla dall'art 3 lettera b n. 3 della Legge 30 Marzo 2001 n. 130.

Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile di Polizia Mortuaria con proprio provvedimento, secondo le procedure e le modalità indicate nella circolare n. 10 del 31 luglio 1998 del Ministero della Sanità, negli artt. 86 e 88 del D.P.R. 285/1990.

Per le sostanze provenienti da operazioni cimiteriali si richiamano le disposizioni contenute negli artt. 2, 3 e 12 del D.P.R. 15/07/2003, n. 254 e successive modifiche ed integrazioni.

Le estumulazione saranno effettuate, salvo i casi disposti dall'Autorità Giudiziaria, in concomitanza di giorni di chiusura del cimitero per interventi di manutenzione e pulizia.

Art. 39
Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

Le esumazioni ordinarie sono eseguite su richiesta dei familiari del defunto, e qualora venga richiesta la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché, le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23 dicembre 1865, n. 2704, e successive modificazioni.

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da effettuarsi in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione trentennale.

È consentito il collocamento della cassetta contenente le ossa anche in un loculo ove sia tumulare un'altra salma. Sulla casetta contenente le ossa dovrà essere apposto, in modo indelebile, il nome e cognome del defunto.

Art. 40
Oggetti da recuperare – disponibilità dei materiali

Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e alla consegna viene redatto verbale in duplice copia, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio cimiteriale.

Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al custode del Cimitero che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro trenta giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o alienarli. Le tombe vengono nuovamente concesse.

Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché, i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO III – CREMAZIONE

Art. 41
Autorizzazione alla cremazione

La cremazione del cadavere, dei resti mortali e di ossa, può essere eseguita solo negli impianti di cremazione regolarmente autorizzati.

L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata, ai sensi dell'art. 3 lettera b) della Legge n.130/2001 e dell'art. 16-ter della L.R. n.48/2019 e dalla Legge n. 182/2025 dall'ufficiale di stato civile del comune in cui è avvenuto il decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dei suoi familiari attraverso le modalità previste dalla Legge 130/2001 e dalla Legge 182/2025 previa acquisizione del certificato necroscopico ai sensi dell'art. 3 c. 1 della stessa normativa nazionale.

Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione, cosi come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.

Per la cremazione dovrà essere, altresì, resa dichiarazione che il defunto non era portatore di protesi elettro alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.

L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato di necroscopia, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi della L. 130/01 art.3 c.1 lett. a). In caso di morte sospetta, segnalata all'Autorità Giudiziaria, il certificato di necroscopia è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

Art. 42
Autorizzazione alla cremazione di resti mortali e di ossa

Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni o estumulazioni ordinarie dopo un periodo di 30 anni, possono essere cremati a richiesta

degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'ufficiale di stato civile. Si definiscono resti mortali i risultati della incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, dei cadaveri, decorso il periodo di ordinaria inumazione o di ordinaria tumulazione, ai sensi della Circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31.07.1998 e D.P.R. 254 del 15.07.2003. Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da esumazione ordinaria possono essere trasferiti in fossa di apposito campo di inumazione, o essere avviati a cremazione.

Gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi derivanti da estumulazione ordinaria possono essere avviati a cremazione, o essere inumati in quadrati appositi.

Sull'esterno del contenitore degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi dovrà essere riportato nome, cognome, data di morte del defunto.

E consentito addizionare direttamente sugli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi nonché nell'immediato intorno del contenitore o del cofano, sostanze biodegradanti capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione, saponificazione, purché tali sostanze non siano tossiche o nocive, né inquinanti il suolo o la falda idrica.

Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:

- 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- 2 anni, nel caso si presenti ricorso all'impiego di sostanze biodegradanti;

La cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e la destinazione delle relative ceneri è ammessa previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt.74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta di questi. In caso di irreperibilità di questi dopo 30 giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, il Sindaco autorizza la cremazione dei cadaveri inumati da almeno 10 anni e dei cadaveri tumulati da almeno 30 anni.

Delle operazioni di esumazione ordinaria o estumulazione ordinaria allo scadere del diritto d'uso della sepoltura, viene data pubblicità con pubbliche affissioni presso i campi comuni in esumazione e per le altre sepolture in scadenza presso l'ufficio competente. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il sindaco, sentita l'Azienda Sanitaria Locale, dispone la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dopo aver preventivamente informato la cittadinanza con pubbliche affissioni. Decorsi dodici mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune. Per le ossa contenute in ossario comune è il Sindaco a disporre la cremazione.

Art. 43

Conservazione delle urne cinerarie

Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto così come definite dalle norme vigenti, possono essere:
a) tumulate in un cimitero;
b) affidate per la conservazione.

Qualora la famiglia non abbia provveduto ad alcuna delle destinazioni ammesse, le ceneri verranno destinate al cinerario comune.

La tumulazione è effettuata solo in area cimiteriale e può avvenire in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo anche in presenza di un feretro. La durata della tumulazione è prevista per 30 anni, la tumulazione in sepoltura di famiglia è per il periodo concesso o residuo. L'urna viene conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all’art. 80 c.3 del DPR

285/1990 ovvero nei luoghi predisposti per accogliere queste urne; le urne possono essere collocate anche in spazi dati in concessione ad enti morali o privati. L'urna può essere consegnata al soggetto affidatario.

Qualora si scelga di conservare le ceneri all'interno delle cellette all'uopo predisposte non sarà consentita la posa di fiori o piante nelle aree comuni salvo quanto già previsto all'interno dell'area deputata allo scopo.

Art. 44

Affidamento dell'urna cineraria

Per l'affidamento dell'urna cineraria occorre la volontà espressa del defunto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) numeri l) e 2) della Legge n. 130/2001, o di chi può manifestarne la volontà ai sensi della medesima Legge n. 130/01, art. 3, comma 1, lett. b) n.ri 3) e 4).

Ai sensi dell'art.1 della Legge Regionale n. 48/2019 e s.m.i., con l'espressione di volontà all'affidamento dell'urna dovrà essere altresì individuato il soggetto affidatario, persona fisica, ente o associazione, liberamente scelto dal defunto o da chi può manifestarne la volontà ai sensi del medesimo art.3, comma 1, lett. b) della Legge n. 130/01.

Il soggetto che richiede l'affidamento dell'urna cineraria deve presentare apposita istanza.

L'autorizzazione viene redatta in triplice copia, di cui una viene conservata presso l'impianto di cremazione, una presso il comune di decesso, una viene consegnato all'affidatario e costituisce unitamente al verbale di consegna documento per il trasporto delle ceneri.

Al momento della consegna dell'urna, viene compilato apposito verbale a cura del personale dell'ufficio cimiteri del comune contenente le seguenti dichiarazioni dell'affidatario:

a) luogo di destinazione finale dell'urna;
b) la conoscenza delle norme penali che sanzionano la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle garanzie da porre in essere per evitare la profanazione dell'urna;
c) la non sussistenza di impedimenti all'affidamento derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

Il verbale deve essere sottoscritto dal soggetto affidatario o dalla persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e dal personale comunale addetto alla consegna. Il verbale di affidamento viene redatto in triplice copia, di cui una viene conservato presso l'impianto di cremazione, una presso il comune di decesso, una viene consegnato dal soggetto affidatario o dalla persona cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e costituisce, unitamente all'autorizzazione all'affidamento, documento per il trasporto delle ceneri.

Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto dei cadaveri, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

L' Ufficiale di stato civile iscrive nell'apposito registro "affidamento e dispersione ceneri' i dati anagrafici del defunto e dell'affidatario ed il luogo di conservazione delle ceneri.

Art. 45

Rinuncia all'affidamento dell'urna

Il soggetto indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento dell'urna, tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di rinuncia all'affidamento e qualora non sia stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80 c. 6 D.P.R. 285/1990.

Nei casi citati può essere disposta la tumulazione o l'inumazione dell'urna negli appositi spazi e manufatti posti all'interno del cimitero.

L'ufficiale di stato civile annota nell'apposito registro "affidamento e dispersione ceneri" la rinuncia all'affidamento.

Art. 46

Dispersione delle ceneri - Luoghi di dispersione delle ceneri

La dispersione delle ceneri è consentita ai sensi delle normative vigenti Legge n. 130/01, L.R. n. 48/19 e s.m.i, previa autorizzazione, nei seguenti luoghi:

a) nel cinerario comune di cui all'articolo 80, c.6, del D.P.R. 285/1990;
b) in montagna e in natura, a distanza di oltre duecento metri da centri e insediamenti abitativi;.
c) in mare, ad oltre mezzo miglio dalla costa;
d) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
e) nei fiumi e nei corsi di acqua ad alveo pieno permanente, nei tratti liberi da manufatti e da natanti;

La dispersione delle ceneri in aree private avviene all'aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

Art. 47

Istanza per la concessione dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

Per l'ottenimento della relativa autorizzazione, il soggetto individuato in vita dal defunto per effettuare la dispersione delle proprie ceneri, ovvero chi ne abbia titolo, deve presentare istanza nella quale devono essere indicati:

a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente e l'indicazione del titolo alla dispersione;
b) i dati anagrafici del defunto di cui si vuole disperdere le ceneri e l'indicazione se il defunto è da cremare, se è stato cremato, quando e dove;
c) il documento, redatto nelle forme previste per legge, da cui risulta la volontà del defunto alla dispersione delle ceneri, di cui deve essere consegnata copia conforme o in assenza di questo, dichiarazione del conuge del defunto o della maggioranza dei parenti di pari grado, resa mediante verbale al Responsabile dello Stato Civile;
d) la dichiarazione del luogo ove disperdere le ceneti, nonché una dichiarazione nella quale sia indicato dove l'urna cineraria vuota viene conservata e le modalità di smaltimento della medesima;
e) l'autorizzazione del proprietario dell'area privata ove vengono disperse le ceneri, da allegare in originale o l'autorizzazione dell'Ente proprietario del luogo ove verranno disperse le ceneri.

Art. 48

Cinerario comune, giardino delle rimembranze

In almeno un cimitero del Comune è presente un cinerario comune per la conservazione di ceneri, provenienti dalla cremazione di cadaveri, di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di parti anatomiche riconoscibili ed ossa, per le quali il defunto, i suoi familiari o comunque gli aventi titolo non abbiano provveduto ad altra destinazione.

In alternativa, le ceneri possono essere disperse nel giardino delle rimembranze, inteso come area definita all'interno di un cimitero.

Art. 49

Tumulazione con gli animali d'affezione

In presenza di volontà espressa dal defunto o dagli eredi è possibile tumulare, previa cremazione, le ceneri degli animali di affezione, riposte in un'urna separata, nello stesso loculo del defunto o nella relativa tomba di famiglia.

L'attività di cui al comma 1 è svolta nel rispetto dei vincoli derivanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia igienico sanitaria applicabile agli animali d'affezione come definiti dal combinato disposto del Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 relativo ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, della legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia) e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet- therapy).

La volontà del defunto o degli eredi è espressa tramite dichiarazione in carta libera da presentare al Comune nel quale è situato il cimitero dove ha luogo la tumulazione.

La presenza degli animali di affezione all'interno dei loculi o delle tombe di famiglia è annotata all'interno dei registri cimiteriali.

Non è consentito apporre sulla lapide o sulla tomba di famiglia fotografie o iscrizioni che facciano riferimento all'animale di affezione ivi tumulato.

Titolo III
CONCESSIONE CIMITERIALI

Art. 50
Concessioni suoli edificatori

Nei cimiteri comunali la concessione in uso a privati ed enti di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, è rilasciata in misura temporanea per anni 80 dalla data della concessione, nel rispetto delle disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti tempo per tempo vigenti in materia.

Le concessioni rilasciate in uso perpetuo possono essere revocate o dichiarate decadute solo nei casi previsti dall'art. 92 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Con istanza avanzata almeno sei mesi prima della scadenza, le concessioni di aree, date in uso temporaneo, per 80 anni, possono essere rinnovate per un eguale periodo, sempre non eccedente gli 80 anni, con il versamento della tariffa di concessione, vigente al tempo del rilascio della nuova concessione.

Art. 51
Destinatari delle concessioni cimiteriali

La concessione cimiteriale può essere rilasciata:

- a famiglie aventi la residenza anagrafica nel Comune, se ha ad oggetto un'area;
- a chiunque ne faccia richiesta se ha ad oggetto loculi, ossari o cinerari, fermo restando quanto previsto dall'art. 28;
- ad Enti, Confraternite, Congreghe ed enti morali di assistenza e beneficenza che abbiano sede legale nel territorio comunale;

Le concessioni non sono rilasciate e, se rilasciate, vengono revocate:

a) a persone o enti titolari concessione di aree che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;

b) a persone che siano già intestatari, anche per quota, di una concessione di area in uno dei cimiteri comunali, ad essi pervenuta anche a titolo successorio;
c) a persone che risultino anagraficamente conviventi con un concessionario di area cimiteriale.

La concessione cimiteriale può essere intestata a più soggetti, persone fisiche, persone giuridiche o enti morali. I rapporti tra i contitolari vengono regolati secondo le norme del codice civile in materia di comunione in generale.

Tutti i diritti e poteri nascenti dalla concessione cimiteriale vengono esercitati dall'intestatario ovvero dal legale rappresentante dell'Ente Morale, ovvero dal contitolare, nel caso di pluralità di intestatari, che sia delegato a intrattenere i rapporti con l'Amministrazione.

Art. 52
Trattazione delle istanze di concessioni di aree

Il procedimento per il rilascio della concessione di aree per l'edificazione, ai soggetti legittimati di cui sopra, è avviato seguendo l'ordine cronologico di presentazione delle relative richieste.

Più persone fisiche possono richiedere congiuntamente la concessione di aree cimiteriali, la richiesta è sottoscritta da tutti gli interessati che nominano la persona delegata a mantenere i rapporti con l'Amministrazione.

In caso di disaccordo tra gli interessati, nella nomina di un unico delegato, ad intrattenere i rapporti con l'Amministrazione, la gestione di tali rapporti verrà intrattenuta da tutti gli interessati che restano coobbligati a partecipare a tutti gli atti di gestione della concessione.

Art. 53
Atto di concessione di aree

Il provvedimento di concessione del diritto d'uso di aree deve indicare:
a) la natura della concessione, l'identificazione dell'area;
b) la durata, che ha decorrenza dalla data di stipula dell'atto di concessione;
c) il soggetto che, in caso di pluralità di intestatari ovvero nel caso di Enti o collettività, esercita avanti l'Amministrazione le facoltà e assume gli obblighi nascenti dalla concessione con effetti verso i cointestatari o l'Ente;
d) i nominativi dei defunti, dei resti ossei, delle urne cinerarie per cui sono richieste e che vi sono deposti;
e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

Il rilascio dell'atto di concessione e le prestazioni di servizi a domanda individuale disciplinati dal presente regolamento sono soggetti al pagamento di apposita tariffa determinata con provvedimento della Giunta Comunale.

I servizi a domanda individuale comprendono le generalità delle prestazioni del demanio cimiteriale, dirette a garantire la conservazione, la manutenzione ed il decoro delle aree e degli immobili che sono compresi nel perimetro dei cimiteri comunali.

Art. 54
Diritto di sepoltura

Il diritto di sepoltura non può in alcun modo essere ceduto ed è riservato alla persona del concessionario, a quella della propria famiglia ovvero a quelle indicate dal concessionario medesimo nell' atto di concessione, fino al completamento della capienza del sepolcro.

All'atto della concessione, il concessionario potrà indicare distintamente i nominativi delle persone da tumulare, in caso di morte, nella cappella di famiglia (si tratterà di appartenenti al nucleo familiare, di parenti, di affini o di estranei ai quali il concessionario sia legato da particolari vincoli affettivi). Nel caso che il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili saranno riservati agli appartenenti al gruppo familiare, intendendosi per questi ultimi (senza alcun titolo di precedenza fra di essi):

a) il coniuge del concessionario;
b) gli ascendenti e discendenti in linea retta del concessionario;
c) i fratelli e le sorelle (germani, consanguinei uterini) del concessionario;
d) il convivente more uxorio del fondatore medesimo, con il quale risulti la convivenza anagrafica al tempo della morte del fondatore.

Il concessionario può, successivamente all'atto di concessione, determinare l'assegnazione di posti a persone non indicate nominativamente nell'atto originario mediante apposito atto di rettifica.

Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, da presentare al servizio cimiteri che, qualora ricadano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.Tale dichiarazione potrà anche essere presentata per più soggetti ed avrà valore finché, il titolare mantiene tale qualità.

E' consentito al concessionario di estendere il diritto di sepoltura ad altre persone che abbiano in vita acquisito particolari benemerenze nei suoi confronti. L'eventuale condizione di particolare benemerenza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

La tumulazione di feretri, nelle confraternite, associazioni, enti morali, ecc. è riservata solo alle persone regolarmente iscritte all'Ente Civile, Morale o Religioso.

Art. 55
Subentri

Non è consentito alcun trasferimento totale o parziale mediante atto tra vivi della titolarità della concessione di suolo, loculo o cinerario, in favore di soggetti diversi dagli aventi diritto alla sepoltura, ai sensi del precedente articolo. L'atto eventualmente posto in essere risulterà affetto da nullità. Non sono opponibili all'Amministrazione gli atti dissimulati di cessione qualunque forma assumano, compresa quella della procura con delega alla gestione della concessione.

Alla morte del concessionario subentrano nella titolarità i suoi eredi legittimi, i quali sono tenuti a dichiarare questa loro qualità e presentare la relativa documentazione entro un anno dal decesso del concessionario, pena la sospensione dell'uso della concessione.

Il trasferimento della concessione può essere oggetto di disposizione testamentaria, anche soltanto a titolo particolare, in favore delle persone legate da vincolo di parentela in linea retta entro il secondo grado, da adozione, nonché da vincolo coniugale con il concessionario fondatore del sepolcro ed, infine, da convivenza more uxorio con il fondatore medesimo, del cui nucleo familiare anagrafico risulti far parte al tempo della morte del fondatore. In mancanza di disposizione testamentaria, alla morte del concessionario, la concessione viene trasferita, in capo delle persone di

cui al primo periodo, seguendo l'ordine di precedenza, legate da vincolo coniugale, da vincolo di parentela in linea retta, di adozione e di convivenza more uxorio con il fondatore medesimo.

In caso di concorrenza di una pluralità di aventi titolo per successione, la concessione viene intestata a tutti i successori che, nell'atto di voltura, nominano tra loro il soggetto che esercita avanti l'Amministrazione le facoltà ed assume gli obblighi nascenti dalla concessione con poteri di rappresentanza verso i cointestatari o l'ente rappresentato. In caso di mancato accordo tra le pluralità degli aventi titolo per successione, la voltura della concessione viene eseguita in favore di tutti i soggetti aventi titolo che, restano coobbligati a partecipare a tutti gli atti di gestione della concessione.

In caso di irreperibilità degli aventi titolo per successione viene pubblicato, per 30 giorni, presso il sepolcro ed all'albo pretorio dell'Ente, un avviso con l'espresso invito a rendere la dichiarazione di successione.

In assenza di eredi diretti, la concessione potrà essere trasferita ai collaterali (fratelli, sorelle e loro discendenti entro il secondo grado).

Art. 56
Documentazione nella richiesta di subentri

A corredo della richiesta di subentro dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) certificato di nascita del richiedente;
b) verbale di pubblicazione del testamento;
c) fotocopia del progetto;
d) fotocopia dell'opera funeraria;
e) fotocopia documenti d'identità dell'istante e dei coeredi;
f) dichiarazione di rinuncia al diritto dell'intestazione della concessione per il caso di pluralità di aventi titolo;
g) dichiarazione di nomina del delegato alla gestione della concessione per il caso di pluralità di aventi titolo;
h) fotocopia della convenzione;
i) certificato di morte del dante causa.

Art. 57
Rinuncia alla concessione di aree

I concessionari possono rinunciare alla concessione di aree, qualora non siano state occupate.

Al concessionario o ai suoi eredi aventi causa il Comune rimborsa la metà della somma pagata al momento della concessione dell'area, senza alcuna maggiorazione per interessi o accessori di sorta.

Art. 58
Decadenza della concessione di aree – Estinzione delle concessioni cimiteriali

La decadenza dalla concessione di aree può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando venga accertato che il concessionario si avvalga, in qualunque modo, anche indirettamente, dell'area per fini di lucro;
b) quando non si sia provveduto alla presentazione del progetto dell'opera funeraria entro il termine di un anno dal rilascio della concessione, ovvero, non si sia provveduto all'inizio dei lavori di costruzione dell'opera funeraria entro il termine di un anno dal rilascio del titolo edilizio, ovvero, non si sia provveduto all'ultimazione dei lavori stessi entro il termine di tre anni dal rilascio del medesimo titolo edilizio;
c) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria, con il conseguente insorgere di pericolo per l'igiene o la salute o l'incolumità pubblica.

La pronuncia di decadenza dalla concessione è preceduta dalla comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento al concessionario o agli aventi titolo, se reperibili. In caso di irreperibilità la comunicazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente ed all'ingresso del cimitero per 30 (trenta) giorni consecutivi; nel caso di stato di abbandono della sepoltura, l'avviso di avvio del procedimento viene anche affisso sulla sepoltura stessa per 30 (trenta) giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, il Comune disporrà l'eventuale traslazione dei feretri, dei resti o ceneri in ossario o cinerario. Successivamente il Comune disporrà o la demolizione delle opere o il loro restauro, a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena proprietà del Comune. Per l'ipotesi di decadenza di cui al comma 1, lettera c), al concessionario decaduto ovvero ai suoi eredi aventi causa, compete il rimborso della metà della somma originariamente versata a titolo di oneri concessori, senza alcuna maggiorazione per interessi o accessori di sorta.

L' estinzione delle concessioni cimiteriali di aree si verifica nei seguenti casi:

a) per naturale scadenza del termine di durata della concessione (80 anni);
b) per soppressione del cimitero;
c) per estinzione della famiglia.

L'estinzione comporta l'acquisizione delle opere e delle aree da parte del Comune, senza alcuna forma di rimborso, salvo il caso di soppressione del cimitero, in cui trova applicazione l'art. 98 del DPR 285/90. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo.

Art. 59
Revoca delle concessioni cimiteriali di aree

Possono essere revocate, per ragioni di pubblica utilità, nei casi previsti dalle norme di legge e di regolamento tempo per tempo vigenti.

E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

La pronuncia di revoca della concessione è adottata con le stesse modalità previste ai commi 2° e 3° dell'articolo precedente.

Verificandosi questi casi, la concessione viene revocata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria, previo accertamento dei relativi presupposti, e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Della decisione presa, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale almeno 60 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Art. 60
Concessione e scadenze loculi comunali

La concessione del loculo può avvenire solo in occasione di un decesso, quella del loculo-ossario o cinerario, solo in presenza di resti mortali o ceneri ed ha la durata di anni 30 decorrenti dalla data di stipula dell'atto di concessione. La concessione si estingue, anche prima dello scadere del termine di 30 anni, per effetto dell'estumulazione del feretro o dei resti mortali per i quali è stata rilasciata la concessione originaria. In tal caso i loculi rientreranno nella disponibilità del Comune.

Con istanza avanzata entro 45 giorni prima della scadenza, le concessioni di loculi o loculi-ossari possono essere rinnovate per un ugual periodo di 30 anni, con il versamento della tariffa concessoria vigente al tempo del rilascio della nuova concessione. La concessione di loculi o loculi – ossari si estingue e non è più rinnovabile trascorso un periodo di 60 anni dalla prima concessione. Per l'assegnazione del loculo, i richiedenti hanno facoltà di scegliere soltanto tra i loculi disponibili al momento della presentazione dell'istanza di concessione.

Allo scadere della concessione, i familiari del defunto possono, altresì, decidere di trasferire i resti mortali in loculo ossario o, cremarli.

In assenza di espressa volontà, trascorsi 60 giorni dalla scadenza della concessione, si procederà d'ufficio all'inumazione in campo comune se la salma non è completamente mineralizzata, o, alla cremazione e le ceneri saranno trasferiti presso l'ossario comunale per anni 30.

E' vietato tumulare cassettine in zinco con resti mortali nel loculo destinato ai feretri.

E' consentito richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla tumulazione di resti mortali nel medesimo loculo che sia già occupato da un feretro, restando assoggettata alla medesima tariffa tempo per tempo vigente per il rilascio di concessione di ossario.

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi: a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione, estumulazione; b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione; c) in caso di violazione del divieto di cessione tra i privati del diritto d'uso della sepoltura; d) quando vi sia inadempienza di ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida al concessionario e, in caso di irreperibilità, la diffida sarà pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

Salvo quanto previsto dall'art.92 del D.P.R. n.285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

Verificandosi questi casi, la concessione viene revocata dal Responsabile del servizio di polizia mortuaria e sarà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona indicata dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova. Della decisione presa, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale almeno 60 giorni prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme.

Titolo IV
POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 61
Orario

Il cimitero rimarrà aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco, reso pubblico mediante avviso affisso all'ingresso del cimitero.

L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima del termine dell'orario di chiusura. Un segnale acustico segnalerà ai visitatori l'imminente chiusura del cimitero. In alernativa, appositi cartelli saranno apposti all'ingresso del cimitero.

Eventuali deroghe all'accesso oltre l'orario di chiusura saranno disposte dal responsabile del servizio cimiteri.

Il custode prima di effettuare la chiusura dei cancelli verifica l'assenza dei visitatori nel cimitero.

Art. 62
Norme per la gestione delle sepolture

Non viene rilasciata l'autorizzazione alla tumulazione di feretri che non siano muniti di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas derivanti dalla putrefazione.

Restano a carico dei parenti del defunto tutti gli oneri e le spese nascenti e conseguenti alle operazioni di estumulazione o esumazione che siano richieste dal responsabile dei servizi cimiteriali, al fine di far fronte a situazioni di pericolo per l'igiene e la sanità pubblica, da qualunque causa siano determinate.

Restano a carico dei parenti del defunto tutti gli oneri e e spese necessarie all'attuazione delle prescrizioni tecniche ritenute dal responsabile dei servizi cimiteriali idonee a prevenire la dispersione di liquidi e di gas.

Art. 63
Norme generali di comportamento e divieti

Nei cimiteri, di norma, si entra a piedi. E' consentito l'accesso con l'autovettura solamente alle persone con disabilità, se in possesso di contrassegno unificato disabili europeo. L'autovettura, dopo che la persona con disabilità abbia raggiunto la tomba, dovrà essere parcheggiata al di fuori del cimitero. Il contrassegno dovrà essere esibito al personale di custodia.

È vietato l'ingresso:

- a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
- alle persone in stato di ubriachezza o vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- ai fanciulli di età inferiore ad anni 14 quando non siano accompagnati da adulti.

Per motivi di salute od età il responsabile del servizio cimiteri può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, dietro presentazione di certificazione medica rilasciata dall'Azienda sanitaria locale.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo, e in particolare:

- fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- abbandonare negli spazi comuni oggetti quali scope, bottiglie, vasi, secchi o quant'altro;
- portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- danneggiare aiuole, prati, siepi, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- disturbare in qualsiasi modo i visitatori, specie con l'offerta di servizi e di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;

- fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio cimiteri. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile del servizio cimiteri;
- qualsiasi attività commerciale;
- depositare vasi, portafiori ed oggetti di ogni genere al di fuori della cornice della lapide, alla base dei loculi e nei viali.

I divieti predetti si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Art. 64
Manutenzione

La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei loculari, realizzati dallo stesso Comune, accollandosi tutti gli oneri e le spese connesse alla temporanea traslazione dei feretri ospitati nei loculi interessati dai lavori.

Sono escluse dalla manutenzione di cui al precedente comma:

a) le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
b) gli eventuali corpi o manufatti aggiunti realizzati dai concessionari.

Nel caso di inadempienza all'obbligo di manutenzione, i lavori che si rendono necessari per prevenire situazioni di pericolo per l'igiene, la salute e la pubblica incolumità, saranno eseguiti a cura del Comune e le spese saranno poste a carico degli inadempienti, anche con ricorso al recupero coattivo.

Art. 65
Lavori edili – Sospensioni – Autorizzazioni - Permessi

I singoli progetti di costruzione di sepolture private (cappelle, edicole funerarie, monumenti) debbono essere approvati dal responsabile dal competente settore comunale e dall'Azienda Sanitaria Locale. Deve essere parimenti approvata qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Le autorizzazioni o e/i permessi per lavori di costruzione o manutenzione di opere funerarie, possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione.

Gli esecutori di lavori edili all'interno del cimitero, incaricati da privati e debitamente autorizzati dall'ufficio comunale, sono responsabili degli eventuali danni arrecati a persone o cose di proprietà comunale o di terzi.

I materiali di scavo o di risulta devono essere rimossi e trasportati nelle discariche autorizzate.

E' vietata la lavorazione di materiali all'interno del cimitero.

E' vietato fare uso dei servizi a rete di proprietà comunale.

Le imprese edili o di servizi che operano all'interno dei cimiteri potranno lavorare tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 7:00 alle ore 16:00. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni delle fasce lavorative derivanti da ordinanze emesse nel periodo estivo.

Nel periodo dal 28 Ottobre al 4 Novembre di ogni anno, è sospesa ogni attività di lavori edili all'interno del cimitero, durante il periodo di sospensione devono essere smontate le armature ed i ponteggi, deve essere ripristinata l'area del cantiere ed eliminata ogni sorta di pericolo per la pubblica incolumità.

All'interno dei cimiteri è vietato l'uso di mezzi d'opera cingolati o di dimensioni particolarmente ingombranti. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese, per l'esecuzione dei lavori, di portata non superiore ai 35 ql. Non è consentito parcheggiare, all'interno dei cimiteri, qualsiasi mezzo di proprietà delle imprese impegnate in lavori privati.

Gli operatori di imprese edili o di servizi potranno accedere nei cimiteri, solo con un automezzo, per il trasporto di materiale da costruzione, di piante, fiori e attrezzi. Allo scopo devono munirsi di apposito permesso, rilasciato dall'Ufficio servizi cimiteriali, previa comunicazione del tipo di automezzo e del numero di targa.

Le imprese edili che operano all'interno dei cimiteri, prima di dare inizio alle lavorazioni devono presentare al servizio cimiteri almeno la seguente documentazione: iscrizione Camera di Commercio, certificato di regolarità contributiva e previdenziale (DURC), P.O.S., denuncia agli Enti assicurativi e previdenziali del personale dipendente, nominativo del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza in fase di esecuzione.

Le imprese edili che operano all'interno dei cimiteri non dovranno depositare materiale di risulta o erigere le opere funebri occupando gli spazi comuni e le aree di pertinenza dei cimiteri. Gli stessi dovranno dotarsi di cassone scarrabile per depositare i materiali di risulta o predisporre le lavorazioni. Dovranno sistemare le parti danneggiate a proprie cure e spese e garantire lo sgombero dei materiali e la pulizia nelle aree di pertinenza.

Art. 66
Fiori e piante ornamentali

E' vietata la piantumazione e la coltivazione di piante d'alto fusto, ovvero di piante ornamentali che, comunque, possano arrecare danni ai beni comunali ovvero alle opere funerarie di proprietà privata. Allorché le piante poste in adiacenza di opere private versino in stato di incuria, ovvero arrechino danno alla proprietà comunale o privata viciniore, l'ufficio comunale, senza alcun avviso, provvede al taglio ed alla bonifica dei luoghi.

Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.

In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la sfalciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Art. 67
Obblighi e divieti per il personale cimiteriale

Il personale dei cimiteri è tenuto:
a) all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri;
b) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
c) mantenere un abbigliamento decoroso e consono alla caratteristica del luogo;
d) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
e) osservare l'orario di lavoro;
f) ritirare e conservare l'autorizzazione per la sepoltura;
g) ritirare e conservare l'apposita autorizzazione rilasciata, dall'Ufficiale di Stato Civile all'incaricato del trasporto di un feretro;
h) tenere aggiornato l'apposito registro indicando, per ogni cadavere, tutte le operazio cimiteriali;
i) assistere e vigilare alle operazioni ordinarie o straordinarie di tumulazione, estumulazione, inumazione, esumazione e traslazione;
l) denunciare all'Autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua, sui cadaveri, operazioni nelle quali possa configurarsi il reato di vilipendio di cadavere.

Al personale dei cimiteri è vietato:
a) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento, sia nell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma o anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri;
d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri;
e) fare uso improprio delle attrezzature cimiteriali e dei servizi a rete di proprietà comunale.

Il personale del cimitero è tenuto ad osservare le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

Il personale di custodia deve:
a) aprire e chiudere i cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
b) esercitare durante l'orario di lavoro un'assidua vigilanza all'ingresso, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
c) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero e degli uffici;
d) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi;
e) invitare le ditte private a cessare le attività lavorative, entro le ore 16:00, senza deroghe in merito.

Art. 68
Epigrafi, monumenti, ornamenti

Sui loculi a vista in concessione, il concessionario deve scrivere il nome, il cognome e la data di nascita e di morte della persona a cui la salma, i resti ossei, i resti mortali o ceneri, si riferiscono. I nomi devono essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono tuttavia permesse anche altre lingue, purché il testo presentato nella relativa domanda contenga la traduzione in italiano, certificato dall'autorità competente.

La forma delle lapidi ed il contenuto e la distribuzione del testo delle epigrafi è determinato con provvedimento del responsabile del servizio competente, che definisce il modello-tipo cui devono uniformarsi tutti i concessionari dei loculi comunali. Con il provvedimento di concessione possono

essere impartite ulteriori disposizioni di dettaglio. Ogni difformità alle disposizioni del responsabile comunale, legittima la rimozione forzata.

Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

E' consentito il collocamento di fotografia, purchè eseguita in modo da garantire la permanenza nel tempo.

Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal responsabile del servizio cimiteri in relazione al carattere del cimitero e a criteri generali stabiliti.

Art. 69
Materiali ornamentali

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà il ritiro o la rimozione delle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc. che si estendano fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'albo comunale e cimiteriale per un mese, affinchè siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

Art. 70
Disposizioni cautelative

Il Comune di Reggio Calabria resta assolutamente estraneo da ogni controversia giudiziale od extragiudiziale della quale sia parte il titolare di concessione cimiteriale, su questioni nascenti da rapporti contrattuali instaurati con terzi per la prestazione di servizi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazione, traslazioni) o l'esecuzione di lavori od opere (il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento).

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E DIVIETI

Art. 71
Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno dei cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

Art. 72
Diritti di segreteria

Il pagamento dei diritti di segreteria è obbligatorio ed il fondo costituito verrà destinato a copertura dei costi di gestione dei pagamenti elettronici (POS), e una quota sarà impiegata per il pagamento dei dipendenti che svolgono i servizi in giornate non lavorative.

Art. 73
Concessioni pregresse

Per le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

Art. 74
Controlli e sanzioni

Il Comune vigila e controlla l'applicazione delle norme contenute nel presente regolamento, comminando le sanzioni stabilite da leggi nazionali e regionali, secondo quanto previsto dall'art.107 del D.P.R. 10 novembre 1990, n.285, nonché dell'art. 7-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 75
Tariffe

Spetta alla Giunta Comunale la determinazione delle tariffe per le concessioni cimiteriali.

Ogni anno, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione finanziario, le tariffe vengono riviste ed eventualmente aggiornate in misura pari all'indice Istat di variazione dei prezzi al consumo, con arrotondamento all'unità superiore.

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa statale in vigore.

Si fa, inoltre, rinvio alle norme regionali eventualmente emanate in materia di polizia mortuaria e/o di cremazione, dispersione, affidamento delle urne cinerarie.

Art. 76
Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente all'entrata in vigore. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente.

Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento.